COMUNE DI POPPI (Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune
- Art. 3 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 4 Modalità di iscrizione
- Art. 5 Elenco delle Associazioni iscritte
- Art. 6 Comunicazioni periodiche
- Art. 7 Revisione e cancellazione dall'Albo delle Associazioni
- Art. 8 Concessione di contributi
- Art. 9 Convenzioni
- Art. 10 Pubblicità
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

- 1. Il Comune di Poppi riconosce e promuove il valore delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia e promozione del patrimonio storico, culturale ed artistico, di valorizzazione del tessuto economico, di tutela della salute e del benessere psicofisico, di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari, di integrazione sociale e pari opportunità, di valorizzazione della condizione giovanile, di protezione civile, di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità, purché operino senza fini di lucro nel territorio comunale.
- 2. Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.
- 3. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 2 Istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune

- 1. Viene istituito l'Albo delle Associazioni del Comune, individuate nell'art. 1 del presente regolamento.
- 2. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni del Comune è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le Associazioni che non abbiano o perseguano finalità contrarie all'ordinamento giuridico, liberamente costituite ed operanti sul territorio del Comune di Poppi che:
- a) non abbiano finalità di lucro;
- b) siano regolarmente costituite;
- c) abbiano la sede legale nel Comune di Poppi e svolgano la propria attività nel territorio comunale e/o anche in altri territori;
- d) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
- e) pur avendo carattere nazionale, regionale e provinciale, svolgano la loro attività in ambito comunale, tramite una loro sezione locale.

- 2. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.
- 3. Sono esclusi dall'Albo delle Associazioni del Comune i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

Art. 4 Modalità di iscrizione

- 1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune avviene mediante presentazione di domanda al Comune da parte del legale rappresentante dell'Associazione. Al fine di rispettare la scadenza prevista dal successivo art. 5, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è il 15 settembre di ogni anno.
- 2. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) copia dello statuto, b) copia dell'atto costitutivo, c) elenco di tutti i soggetti che ricoprono cariche sociali, d) relazione sulle attività oggetto dell'associazione, e) bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del responsabile del servizio, da adottarsi entro il 15 ottobre dell'anno solare di riferimento.
- 4. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del servizio competente, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la regolarizzazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e l'Associazione non verrà iscritta nel registro comunale.
- 5. Per le richieste di iscrizione pervenute oltre i termini di cui sopra, l'associazione verrà iscritta all'Albo delle associazioni a far data dall'anno successivo a quello della richiesta, previa verifica di tutti i requisiti richiesti dal comma 2 di detto articolo.
- 6. L'eventuale non accoglimento della richiesta di iscrizione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 5 Elenco delle associazioni iscritte

- 1. La Giunta comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente e relativa determinazione di approvazione dell'elenco, da parte del responsabile del servizio interessato, prende atto dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
- 2. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo pretorio online ed inserimento nel sito internet del Comune.

3. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle Associazioni sono assegnate al settore cultura che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige l'elenco.

Art. 6 Comunicazioni periodiche

- 1. Ogni associazione iscritta all'Albo delle associazioni del Comune si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.
- 2. La mancata osservanza di tali norme comporterà la sospensione dall'Albo comunale. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 7 Revisione e Cancellazione dall'Albo delle associazioni

- 1. Ogni anno il responsabile del servizio interessato verifica il permanere o meno dei requisiti richiesti alle Associazioni iscritte all'Albo comunale.
- 2. Entro il 1° giugno di ogni anno ogni associazione regolarmente iscritta dovrà trasmettere in forma scritta al Comune i seguenti documenti: una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare; il bilancio consuntivo riferito all'anno precedente; una dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca la presenza o meno delle cariche di tutti i soggetti dell'associazione.
- 3. La procedura di revisione si concluderà in modo favorevole qualora l'associazione abbia presentato la documentazione di cui al comma 2, ovvero in modo sfavorevole qualora non permangano in capo all'associazione i requisiti sopra descritti. In quest'ultimo caso si procederà all'operazione di cancellazione dall'Albo comunale dell'associazione stessa.
- 4. La cancellazione dall'Albo comunale delle associazioni avviene anche nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta scritta ed acquisita al protocollo dell'Ente da parte dell'Associazione; b) in caso di perdita di uno o più requisiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento; c) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
- 5. In caso di procedura di cancellazione d'ufficio, la stessa è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tal caso l'associazione potrà inviare osservazioni e contro deduzioni all'Ente, che dovranno essere valutate dal responsabile del servizio interessato.
- 6. La cancellazione dall'Albo delle associazioni comporta la risoluzione definitiva dei rapporti convenzionali tra le parti.

7. E' compito annuale del responsabile del servizio interessato l'adozione di apposito atto determinativo nel quale si approvano la revisione e la cancellazione delle associazioni dall'Albo comunale medesimo.

Art. 8 Concessione di contributi

- 1. Il Comune individua quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, l'iscrizione all'Albo per avere accesso a contributi economici erogati dall'Ente.
- 2. I contributi saranno erogati secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per la concessione dei contributi e vantaggi economici.

Art. 9 Convenzioni

- 1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare apposite convenzioni con le associazioni iscritte all'Albo comunale.
- 2. In caso di stipula di convenzione per l'esercizio in forma associata di alcuni servizi e/o attività, tra il Comune e una o più associazioni iscritte all'Albo comunale, qualora sia necessario l'impiego di personale delle associazioni, saranno queste ultime a farsi totale carico delle spese per la loro copertura assicurativa.
- 3. La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata, oltre che nel sito istituzionale dell'Ente, anche a cura dell'Associazione convenzionata, che avrà l'onere di utilizzare i propri canali e mezzi pubblicitari per la divulgazione dell'attività esercitata con il Comune.

Art. 10 Pubblicità

1. L'Albo comunale delle associazioni viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente". E' compito del responsabile del servizio interessato procedere all'aggiornamento di detto Albo, curandone la regolare tenuta e provvedendo alla revisione e/o cancellazione ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- 2. Di esso viene disposta la pubblicazione, oltre all'albo pretorio on-line del Comune, anche nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente, alla sotto sezione "Disposizioni Generali/Regolamenti".
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il medesimo e ogni regolamento previgente in materia.